



---

## STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFCINE AMARANTO

### Art. 1 - Generale

È costituita una associazione denominata "**OFFICINE AMARANTO**" organizzazione culturale non lucrativa.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione culturale non lucrativa, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### Art. 2 - Aspetto

2.a L'associazione non ha fini di lucro.

2.b L'Associazione è aconfessionale e apartitica

2.c L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale nel campo della valorizzazione, assistenza, prevenzione e promozione della persona fragile.

2.d L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

2.e impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

2.f in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

2.g Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4.12.1997, n.460 nonché dalla successiva normativa in materia;

2.h L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione svolge la propria attività di aiuto e riqualificazione culturale, rivolta in particolar modo a minori in difficoltà, anziani e persone diversamente abili o persone a rischio di marginalità sociale espressa nelle sue varie forme.



### Art. 3 - Sedi

L'associazione ha sede legale in Località Casa Castellana 1, Frazione Tabiano, Lugagnano Val d'Arda.

Sedi operative:

- Il rifugio di Kit Carson, Località castellana 1, Frazione Tabiano, Lugagnano Val d'Arda
- Studio Psicoterapeutico, via dei Mille 23, Cesate (Mi)
- Gruppo Volontari Milano, via Imbonati 85, Milano Zona 9 (Mi)

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

### Art. 4 - Attività

Le attività di interesse generale, in base all'articolo 5 della 117/2017, svolte sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

**f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**

**i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

**k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

**l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e culturale;**

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o



a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

**p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;**

**q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;**

**s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;**

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

**u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

**w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lg. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/ 91

#### **Art. 6 - Associati**

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, previa:

- partecipazione ad un corso di formazione, organizzato e condotto dall'Associazione stessa, con eventuale ausilio e la collaborazione di persone non facenti part e dell'Associazione e con costi e tempi decisi dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze del momento;
- una valutazione positiva delle attitudini psicologiche e motivazionali dell'interessato da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Adesione**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'obbligo di impegnar si per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione prestando la propria attività per sonale, spontanea e gratuita.

Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - Recesso ed esclusione**

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione scritta inviata al presidente dell'Associazione con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano e via mail tramite posta



certificata. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
4. Avverso all'esclusione, l'aderente può ricorrere alle fonti di disciplina di cui all'art. 5 ed in ogni caso può impugnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
5. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

#### **Art. 10 - Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea ordinaria annuale, delibera su:
  - a. le linee programmatiche generali;
  - b. i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione sul programma di attività e la relazione sull'attività svolta;
5. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due quarti degli associati.
8. Per le modifiche allo statuto l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
9. Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
10. L'assemblea è convocata con lettera inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione; con lettera inviata con ogni mezzo idoneo, ivi compresi posta elettronica e raccomandata a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.



11. In caso d'impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
13. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

### **Art. 10 - Amministrazione**

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.



### **Art. 11 - Presidente**

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
  - a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  - b. convoca e presiede l'Assemblea;
  - c. convoca e presiede il Comitato Direttivo;
  - d. propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza;
  - e. propone la nomina del Direttore, o di figura assimilabile, stabilendone poteri e deleghe e sottoponendola al Comitato Direttivo;
  - f. assume, di concerto con la presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
  - g. nomina procuratori speciali;
  - h. propone al Comitato Direttivo, di concerto con la presidenza, i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
  - i. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 12 - Collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

### **Art. 13 - Bilancio**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art. 14 - Bilancio preventivo**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, la presidenza predisponde per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.



### **Art. 15 - Bilancio consuntivo**

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza redige un bilancio consuntivo (con contabilità separata tra Promozione Sociale e Onlus) - costituito da rendiconto economico e finanziario, corredato dal rapporto sulla gestione e dalla relazione sul programma di attività.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sul programma di attività devono essere comunicati al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo, la relazione sul programma di attività e la relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.

### **Art. 16 - Estinzione**

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni del sistema Auser o ad altre strutture con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con DPCM del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Art. 17 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.